

**Le procedure accelerate
(artt. 28bis e 28ter D.Lgs.
25/2008)**

CHE COSA SONO

Le procedure accelerate consistono in un esame della domanda di protezione internazionale che si svolge in tempi più rapidi rispetto alla procedura c.d. "ordinaria". (30gg audizione + 3gg decisione e durata massima fino a 18 mesi.)

Le differenti tipologie di procedure non intaccano, o, in teoria, non dovrebbero intaccare l'esame nel merito di una domanda, che segue comunque la disciplina dettata dagli artt. 12, 13 e 14 del D. lgs. 25/2008. Comportano notevoli restrizioni in fase di impugnazione.

CHI LE STABILISCE

Ai sensi dell'art. 28, c. 1 del D. Lgs. 25/2008 (Esame prioritario) come modificato dal DL 130/2020:

Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.

ART. 28bis D.Lgs. 25/2008 (Procedure accelerate)

1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la **decisione entro cinque giorni** nei casi di:

a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.

(Segue) ART. 28bis D.Lgs. 25/2008 (Procedure accelerate)

2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:

a) richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo **14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);

b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, **dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli**. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito;

c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis;

d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;

e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

(Segue) ART. 28bis D.Lgs. 25/2008 (Procedure accelerate)

3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.

5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.

6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

ART. 28ter D.LGS. 25/2008 (Domanda manifestamente infondata)

1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;
- c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;
- d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;
- e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;
- f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
- g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

LE CONSEGUENZE

Nel caso di diniego a seguito di una domanda esaminata con procedura accelerata, le conseguenze sono estremamente pericolose:

- **I termini per impugnare il provvedimento sono infatti ridotti alla metà, 15 gg e non 30 gg (art. 35bis, c. 2 D.Lgs. 25/2008)**

- **Non è previsto l'effetto sospensivo automatico quando si impugna il provvedimento di diniego (art. 35bis, c. 3 D.Lgs. 25/2008) : ciò significa che la sospensiva va richiesta (art. 35bis, c. 4), e nel caso il giudice non la accolga, il richiedente, anche in pendenza di ricorso contro il diniego della CT, è un soggetto espellibile e non ha più diritto ad avere un pds temporaneo e, se accolto in un centro, perde le misure di accoglienza. L'unica ipotesi per la quale l'effetto sospensivo è automatico, è la procedura accelerata in frontiera, poiché la norma che la disciplina non è richiamata dal comma 3 dell'art. 35bis.**

- **Le nuove previsioni di procedure accelerate con richiedente trattenuto (*de facto*) in hotspot e domanda in frontiera, con lo spostamento della CT in loco, tendono a rendere periferico e molto rapido l'esame della domanda, con limitatissime garanzie per i richiedenti (preparazione per la CT, avvocato per il ricorso ecc.) e possibilità di espulsione immediata verso i paesi con cui l'Italia ha accordi di riammissione.**

Nel provvedimento di diniego, deve essere indicata chiaramente l'ipotesi di procedura accelerata da cui è derivato

(Segue) LE CONSEGUENZE art. 35bis d.lgs. 25/2008

2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero (...) Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.
3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
 - a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
 - c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);
 - d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere c) ed e).
 - d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b).

L'accelerazione dei termini riguarda l'audizione e la decisione (ATTENZIONE: decisione e non notifica!). Tutti i termini, sia della procedura ordinaria che di quella accelerata, non sono affatto perentori, si tratta dunque di termini ordinatori in funzione sollecitatoria. **Inoltre, secondo la lettera delle norme, i termini accelerati che possono essere prorogati riguardano solo quelli relativi alla decisione e non all'audizione.**

ART. 27 D.LGS. 25/2008 (Procedure di esame)

(...) 2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.

3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare **la decisione** entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente. In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:

- a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;
- b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;
- c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11.

3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.

LE GARANZIE DELLE PROCEDURE ACCELERATE

- INFORMAZIONE

art. 28: Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi ... per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte.

art. 27: in caso di proroga dei termini della decisione, il richiedente dovrebbe essere informato.

- ESCLUSIONE

art. 28bis, c. 6: Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Le stesse categorie sono escluse anche dall'applicazione della manifesta infondatezza(**art. 28ter, c. 1bis**)

LE GARANZIE DELLE PROCEDURE ACCELERATE

TERMINI

- Se la domanda non è stata esaminata a monte con procedura accelerata, vengono meno le sue conseguenze restrittive e sarà trattata come una procedura ordinaria. (rif. al dimezzamento termini impugnazione)

(CdA Napoli, sent. 17/2018 e 180/2020 - Cass. I Sez. Civile 25113/2019 e 7520/2020)

- I termini [accelerati], in difetto di esplicita definizione normativa, non hanno natura perentoria; in ogni caso, il loro superamento non può risolversi in un vizio della domanda di riconoscimento della protezione internazionale o del relativo procedimento, dato che essi sono evidentemente posti a garanzia della celerità dell'esame della domanda stessa, e quindi in ultima analisi a vantaggio del richiedente.

(Cass. I Sez. Civile 2458/2021)

<https://www.asgi.it/notizie/cassazione-asilo-procedura-accelerata/>

Le circolari illegittime del Ministero dell'Interno

La circolare n. 2464 del 13/01/2020, ha stabilito che decorsi i termini previsti dal comma 4 dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 25 del 2008 senza che sia intervenuta la decisione del Giudice, possano legittimamente essere adottati i provvedimenti di allontanamento dalle Autorità competenti.

La circolare n. 75580 del 30/10/2020, in cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno sostiene che “Prima che siano trascorsi i 5 giorni, entro i quali il giudice può pronunciarsi sulla sospensiva, non è possibile procedere al rimpatrio del cittadino straniero”, intendendo con tale espressione che decorsi quei cinque giorni e dunque prima della definizione della procedura cautelare, il rimpatrio possa essere eseguito.

Link utili: <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-procedure-accelerate/>

<https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-rimpatrio-circolare-illegittima/>

Trib. Trieste, decreto n. 649/2021 (vedi

<https://www.asgi.it/notizie/cassazione-asilo-procedura-accelerata/>

**La domanda reiterata art. 29 e art.
29bis del d.lgs. 25/2008**

L'art. 29 del d.lgs. 25/2008 – Casi di inammissibilità della domanda

1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:

- a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;
- b) **il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.**

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del **riconoscimento della protezione internazionale.** Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. **((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)).**

La prima domanda reiterata “classica” art. 29 del D.lgs. n. 25/2008 – Nuovi elementi

Articoli

Art. 29, comma 1-bis, D.lgs. n. 25/2008 EMERSI O ADDOTTI DAL RICHIEDENTE NUOVI ELEMENTI (elementi della fattispecie).

Art. 40, PAR. 2 DIRETTIVA PROCEDURE “Accertare se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l’esame”

Sentenze

Cassazione, sez. VI, 28 febbraio 2013, n. 5089 “ *i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, [...] anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto [...]*” (incolpevolmente non adottati dall’interessato)

Cassazione, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 4522 “*riconoscere l’ammissibilità della domanda quando vengono prospettati nuovi elementi, anche se esistenti già al momento della precedente richiesta, ma che il ricorrente non ha potuto prospettare [...] senza sua colpa [...]*”

Cassazione, sez. I, 14 ottobre 2019, n.25876 “*Tali nuovi elementi possono anche consistere in nuove risultanze probatorie di cui il richiedente prima non disponeva, come era avvenuto nel caso di specie.*”

(segue) Nuovi elementi

I nuovi elementi possono essere ritenuti ammissibili anche se sono fondati soltanto sui presupposti di cui all'art. 19, cc. 1 e 1.1 del d.lgs. 286/1998, poiché da sempre la Corte di Cassazione ha considerato che nell'ordinamento italiano la domanda di protezione internazionale includa anche l'accertamento delle altre forme di protezione, come ancora stabilito tra l'altro dall'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008.

Inoltre, con particolare riferimento alla sotto-ipotesi di domanda reiterata di cui all'art. 29bis (ma non solo), tanto sembra dedursi dalla nuova formulazione della norma che espressamente indica la necessità per il presidente della Commissione territoriale di valutare anche i rischi di respingimento diretto ed indiretto.

Art. 29-bis Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento

CON IL D.L. 113/2018

1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.

Art. 29-bis Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento

CON IL D.L. 130/2020 conv. con L. 173/2020

1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati adottati nuovi elementi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b).

Apparenti aspetti positivi del nuovo art. 29-bis rispetto alla precedente formulazione del D.L 113/2018

▣ **E' stato previsto l'esame preliminare** da parte del Presidente della Commissione. Il DL 113/2018 (e le circolari applicative del gennaio 2019) aveva eliminato tale possibilità, prevedendo un'inammissibilità automatica *ex lege* decretata da parte della Questura in presenza di una precedente domanda con diniego definitivo e di un provvedimento ablativo nei confronti del richiedente. **Si definisce l'autorità competente.**

▣ **Possibilità di presentare ricorso contro inammissibilità ex art. 29-bis** e fare richiesta di sospensiva, anche se il richiedente non può attendere sul territorio la decisione del giudice in tal senso (vedi modifica all'art. 35-bis, c. 5). Con il DL 113/2018 il ricorso contro inammissibilità del 29-bis era una questione controversa, poiché non si prevedeva l'esame della domanda e quindi un eventuale provvedimento di inammissibilità da poter impugnare.

▣ In conformità all'art. 41 della direttiva 2013/32/UE, è stata prevista anche la valutazione dei rischi di respingimento diretti o indiretti

Aspetti tutt'ora problematici

- ▣ Da come è formulata la norma, sembra proprio che sia dato un ruolo esclusivo al Presidente della Commissione nel procedere all'esame preliminare e contestualmente dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che vi sia una decisione collegiale da parte della Commissione.

Contrasto con l'art. 4 co. 4 d.lgs. 25/2008: *“Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti di cui al comma 3, settimo periodo, e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.”*

Il pericolo è che l'inammissibilità così decretata sia una pura formalità che passa da una firma del Questore (illegittimo) al Presidente della Commissione (legittimo solo per esame preliminare, ma non per provvedimento finale, sul quale deve esserci sempre decisione collegiale), per rendere celere la decisione.

- ▣ Resta uno strumento pericolosissimo volto all'allontanamento immediato del richiedente che si trovi in questa situazione,

anche perché la Cassazione (n. 2453/2021) non ha chiarito cosa debba intendersi per “fase di esecuzione del provvedimento”: sarà a partire dalla notifica del decreto di espulsione o dalla fase successiva di concreta imminenza del rimpatrio?

- ▣ art. 7, c. 2, lett. d) d.lgs. 25/2008: il richiedente non è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale quando ha presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale

Fase di esecuzione di imminente allontanamento

Secondo la circolare del 18 gennaio 2019: «In tale ottica si ritiene che possano integrare tale condizione temporale tutte le differenti fasi e modalità secondo cui è previsto possa articolarsi l'esecuzione del provvedimento di espulsione (accompagnamento coattivo, trattenimento e misure alternative, partenza volontaria ed anche, quindi, l'esecuzione dell'intimazione o dell'ordine)»

Più correttamente, si ritiene che per *imminente allontanamento* debba intendersi esclusivamente la condizione di chi si trovi in ipotesi di processo espulsivo avanzato, in cui l'amministrazione abbia già portato a compimento il complesso iter organizzativo necessario in questi casi (ossia la fissazione di un appuntamento con l'autorità consolare per il previo riconoscimento ed acquisizione del lasciapassare, individuazione certa del vettore e dello specifico volo verso il paese di origine con relativo ordine di spesa ed emanazione dell'ordine di servizio per le forze dell'ordine deputate nel caso specifico ad effettuare l'accompagnamento all'interno del territorio italiano ed eventualmente durante la scorta internazionale). Soltanto in tali casi, quindi, potrebbe applicarsi la disciplina prevista dall'art. 29-*bis* e non, viceversa, nei casi in cui vi sia la mera presenza di un decreto di espulsione a carico del cittadino straniero

TRATTENIMENTO in caso di domanda reiterata ai sensi dell'art. 29bis

L'art. 3, c. 2, lett. b) 1.2 del DL 130/2020 **introduce all'art. 6, c. 2 del d.lgs. 142/2015 la nuova lettera a-bis), che prevede il trattenimento in CPR del richiedente asilo che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25.**

Inoltre, l'art. 3, c. 3 del DL 130/2020 conv. con L. 173/2020, stabilisce che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), numero 1) [in cui è inclusa l'ipotesi che stiamo trattando] **si applicano nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture diverse e idonee**, di cui all'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

Nuova base giuridica per il trattenimento del richiedente asilo?

Sicuramente rappresenta un grosso disincentivo alla presentazione di tali domande

Focus sulla procedura accelerata in frontiera (art. 28bis, c. 2, lett. b)

Si applica la procedura accelerata nel caso di domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, **dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli.** In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

(vedi anche https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-nuove-ipotesi-di-procedure-accelerate-e-di-frontiera_09-01-2020.php)

I termini sono di 7 giorni per l'audizione e 2 giorni per la decisione.

Comma 4: Le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.

(Segue) Focus sulla procedura accelerata in frontiera

Il 7 settembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2019 che individua le zone di transito e di frontiera dove potrà trovare applicazione la procedura accelerata per l'esame nel merito delle domande di protezione internazionale e istituisce due nuove sezioni delle Commissioni territoriali.

Le zone di frontiera o di transito sono individuate in quelle esistenti nelle seguenti province:

- Trieste e Gorizia;
- Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce e Brindisi;
- Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina;
- Trapani, Agrigento;
- Città metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna.

Il decreto ministeriale istituisce altresì due nuove sezioni, Matera e Ragusa, le quali operano rispettivamente nella commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Bari, per la zona di frontiera di Matera, e nella commissione territoriale di Siracusa, per la zona di frontiera di Ragusa.

Le nuove disposizioni paiono contrastare con le norme dell'Unione Europea perché si riferiscono in modo assolutamente generico alle "zone di transito o di frontiera individuate in quelle esistenti nelle province" e non ad aree delimitate, quali ad esempio i porti o le aree aeroportuali o altri luoghi coincidenti con frontiere fisiche con Paesi terzi non appartenenti all'Unione europea.

<https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-zone-transito-frontiera/>

(Segue) Focus sulla procedura accelerata in frontiera (Impugnazione)

All'interno del comma 3 dell'art. 35bis, non è inserita l'ipotesi di procedura di frontiera di cui all'art. 28-bis, c. 2, lett. b). Quindi, **l'impugnazione del provvedimento di diniego per tale ipotesi è in questo caso di 15 gg ed è automaticamente sospensivo**

MA

occorre tener presente che l'art. 28-bis, c. 2, lett. b) riguarda la particolare ipotesi del richiedente che ha eluso o tentato di eludere i controlli in frontiera, e dunque soltanto l'impugnazione avverso un diniego per questa particolare circostanza avrà un effetto sospensivo automatico, mentre qualsiasi altra ipotesi applicata comunque in frontiera o in zona di transito (es. quelle di manifesta infondatezza dell'art. 28-ter) non avrà effetto sospensivo automatico.